Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Martedì, 18 novembre 1930 - ANNO IX — **Numero 268**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. ...; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottcborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1430.

Assegno lordo annuo per il Regio Ambasciatore in Tokio e presso la Santa Sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno lordo annuo stabilito per il Nostro Ambasciatore in Tokio è fissato in L. 118.500.

Art. 2.

L'assegno lordo annuo stabilito per il Nostro Ambasciatore presso la Santa Sede è fissato in L. 360.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 14. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1930, n. 1425.

Approvazione della proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, ed approvato con legge il 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1930.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° giugno 1930, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 9. — FERZI.

Paris, le 10 Mai 1930.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au premier décembre 1930 le « modus vivendi » d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur ARISTIDE BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

30 Mai 1930.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier décembre 1930 le « modus vivendi » d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1759.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1434.

Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1931, della carica di Regio commissario straordinario per il porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1783;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 359;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di porre termine alla gestione provvisoria dei servizi del porto di Napoli affidati ad un Regio commissario straordinario, e di provvedere all'esercizio degli apparecchi meccanici, di carico e scarico e degli arredamenti portuali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 la carica di Regio commissario straordinario per il porto di Napoli è soppressa e le relative attribuzioni sono demandate al comandante del porto di Napoli.

Art. 2.

Con la data di cui al precedente articolo è istituita una « Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli ».

L'Azienda è posta alla dipendenza del comandante del porto assistito da un Comitato da lui presieduto e composto dai membri del Consiglio del lavoro portuale e da un rappresentante dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

Alla direzione dell'Azienda sarà preposto un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, che potrà anche essere il direttore dell'Ufficio del lavoro.

Art. 3.

L'Azienda avrà la gestione delle aree, dei capannoni, dei magazzini, dei mezzi meccanici e degli altri impianti fissi

bili e mobili finora gestiti dal Regio commissario straordinario del porto di Napoli e che siano affidati all'esercizio diretto di essa, nonchè di quegli altri impianti ed arredamenti che in seguito compirà od introdurrà a spese della propria gestione.

Art. 4.

A decorrere dalla data di cui all'art. 1 saranno di spettanza dell'Azienda, e costituiranno entrate di gestione, tutti i proventi già attribuiti in base alle vigenti disposizioni alla gestione provvisoria del Regio commissario straordinario.

Fino a quando non sarà altrimenti provveduto, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, l'Azienda provvederà a proprio carico a tutte le spese per il mantenimento e il finanziamento dell'Ufficio del lavoro portuale di Napoli.

L'anno finanziario dell'Azienda avrà inizio con il 1° luglio e terminerà al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5.

Il Comitato di cui all'art. 2 è convocato dal comandante del porto e funziona secondo le norme stabilite per il Consiglio del lavoro, in quanto applicabili.

Al Comitato spettano le decisioni sulle seguenti materie:

1° impianti, costruzioni, riparazioni e rifornimenti che importino una spesa superiore alle L. 10.000 ma non alle L. 100.000, ed approvazione dei relativi contratti;

2° dislocazione, spostamenti, trasformazioni e destinazioni speciali degli apparecchi, impianti ed arredamenti, utilizzazioni e modifiche dei capannoni e magazzini;

3° approvazone dei preventivi e dei rendiconti della Azienda.

Il Comitato ha inoltre facoltà di:

a) formulare proposte, da sottoporsi alla approvazione del Ministero delle comunicazioni, per i regolamenti, le norme amministrative, le tariffe di esercizio degli apparecchi, dei magazzini, capannoni, per il fitto delle aree e per i diritti di sosta;

b) deliberare in generale su tutte le quistioni proprie dell'Azienda.

Il comandante del porto, quale presidente del Comitato cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli apparecchi meccanici dei magazzini e capannoni.

Cura altresì il buon funzionamento, ed il rendimento tecnico e finanziario degli arredamenti portuali e può disporre di sua iniziativa la esecuzione d'impianti, costruzioni, riparazioni, rifornimenti e lavori in genere che importino una spesa non superiore alle L. 10.000 riferendone al Comitato alla prima seduta.

Art. 6.

I proventi della gestione dell'Azienda, dedotte le spese relative all'Amministrazione, al funzionamento ed esercizio di essa nonchè al mantenimento ed al funzionamento dell'Ufficio del lavoro portuale saranno impiegati in opere di arredamento portuale o di manutenzione e miglioramento del porto, per il funzionamento di servizi portuali ed in opere di assistenza agli operai portuali sul lavoro secondo le norme contenute nel regolamento di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Le attività della gestione provvisoria affidata al Regio commissario straordinario e risultanti alla data di cui all'art. 1, saranno attribuite all'Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli.

I mobili, gli attrezzi, gli arredamenti, i galleggianti ed i veicoli di pertinenza ed in consegna alla gestione provvisoria del Regio commissario straordinario, saranno presi in consegna dall'Azienda salvo quelli che saranno dati in consegna alla Regia capitaneria di porto di Napoli.

Art. 8.

Le norme amministrative e contabili e quelle per il funzionamento dell'Azienda e per la pianta organica ed il trattamento economico del personale saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi, entro tre mesi dalla data del presente decreto, dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni.

Art. 9.

Il personale non appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario per il funzionamento dell'Azienda, sarà assunto con le norme da stabilire a mente dell'art. 8, ad eccezione del personale operaio ed assimilato.

La nomina ed il licenziamento del personale saranno disposti con provvedimento del comandante del porto, il quale, tranne che per quello operaio ed assimilato chiederà la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

A decorrere dalla data indicata dall'art. 1 l'Ufficio del lavoro portuale di Napoli è posto sotto la vigilanza del comandante del porto di Napoli, ed al suo funzionamento sarà provveduto secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 11.

Il personale non appartenente all'Amministrazione dello Stato in servizio presso gli uffici del Regio commissario straordinario per la gestione provvisoria dei servizi del porto di Napoli è licenziato dalla data indicata dall'art. 1.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato con la stessa data è restituito alla propria Amministrazione.

Al personale indicato nel primo comma del presente articolo che entro sei mesi dalla data suddetta fosse assunto in servizio presso l'Azienda non competeranno le indennità di licenziamento stabilite dalla legge sull'impiego privato nè quelle stabilite da eventuali convenzioni, ma sarà computato nel nuovo impiego, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio acquistata presso gli uffici del Regio commissario straordinario.

Le indennità di cui al precedente comma parimenti non saranno corrisposte qualora il personale predetto, entro sei mesi dalla data indicata all'art. 1, fosse assunto in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o parastatali.

Art. 12.

Al comandante del porto di Napoli è affidata la liquidazione di tutte le quistioni relative al licenziamento del personale e di quelle altre eventuali che non rientrassero nella competenza dell'Azienda e dell'Ufficio del lavoro.

L'Azienda a decorrere dalla data indicata all'art. 1, subentrerà al Regio commissario straordinario per il porto di Napoli nei diritti verso terzi che il comandante del porto di Napoli non riterrà opportuno liquidare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 18. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1760.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. 1429.
Disposizioni relative al Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844; 13 febbraio 1927, n. 282; 19 gennaio 1928, n. 26; 15 novembre 1928, n. 2609, e 21 gennaio 1929, n. 132, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, sul collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e sull'istituzione delle imposte di consumo;

Visti i Regi decreti 3 luglio 1930, nn. 1012 e 1013, che abrogano le convenzioni coi comuni di Roma e di Napoli, rese esecutive con i Regi decreti 3 gennaio 1926, nn. 162 e 163, nonchè la convenzione aggiuntiva col Governatorato di Roma, resa esecutiva con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2792, e che approvano le convenzioni stipulate rispettivamente col Governatorato e col Comune anzidetti per i servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte di consumo, affidati fino al 30 giugno 1930 a contingenti fuori organico di militari della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 19 della legge 17 aprile 1930, n. 480, che detta norme relative all'ordinamento ed all'avanzamento nel Regio esercito e che istituisce la qualifica di primo tenente;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme giuridiche intese a regolare l'assorbimento nell'organico della Regia guardia di finanza della eccedenza dei militari di essa che il 21 aprile, il 16 maggio e il 1° luglio 1930 hanno cessato di essere fuori quadro, a disposizione del Governatorato di Roma e del comune di Napoli per servizi relativi alle imposte sul consumo; nonchè ad istituire la qualifica di primo tenente ed a modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, è modificato come segue:

« Non sono compresi in questa tabella i militari del contingente per i servizi di polizia tributaria investigativa, quelli dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo ».

Art. 2.

Il personale della Regia guardia di finanza, posto a disposizione dei comuni di Napoli e Roma, per effetto delle convenzioni approvate con Regi decreti 3 gennaio 1926, nn. 162 e 163, e 22 dicembre 1927, n. 2792, permane nella posizione di fuori quadro, a disposizione del comune di Napoli e del Governatorato di Roma per il servizio di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte di consumo, nelle aliquote e per i periodi di tempo stabiliti nelle convenzioni approvate con Regi decreti 3 luglio 1930, nn. 1012 e 1013.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 2 che al 21 aprile, 16 maggio e 1° luglio 1930 ha cessato di essere fuori quadro, sarà gradualmente assorbito fino al raggiungimento dell'organico stabilito per il Corpo dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, con le modificazioni ad esso apportate con l'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Le eccedenze di ufficiali di cui al precedente articolo, saranno ripianate in ciascun grado limitando le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento degli ufficiali in soprannumero.

Art. 5.

Per agevolare l'assorbimento degli ufficiali di cui al già citato art. 3, è data facoltà al Ministro per le finanze di collocare in aspettativa per riduzione di quadri, sino alla concorrenza di un quarto delle eccedenze totali, un numero di ufficiali che in ciascun grado non superi le eccedenze del grado stesso.

Art. 6.

Potranno essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ufficiali che, alla data del presente decreto, abbiano 13 anni di servizio, computate le campagne di guerra, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato e che non siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento nè siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

I collocamenti in tale posizione avranno luogo a domanda che dovrà essere presentata non oltre il 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per le finanze con provvedimento non motivato, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi del presente decreto, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 8.

Per conseguire il graduale assorbimento dei sottufficiali e degli appuntati di cui al precedente art. 3, sarà provveduto limitando le promozioni in ciascun grado rispettivamente alla prima metà e ai primi tre quinti delle vacanze destinando le rimanenti rispettive aliquote della metà e dei due quinti alla eliminazione delle eccedenze.

Art. 9.

Le eccedenze di guardie di cui al precedente art. 3 saranno eliminate sospendendo gli arruolamenti.

Questi potranno essere riaperti solo quando esista disponibilità di posti e nei limiti di tale disponibilità, tenuto conto delle eventuali eccedenze nel complesso dei vari gradi.

Art. 10.

Sono estese alla Regia guardia di finanza le disposizioni dell'art. 19 della legge 17 aprile 1930, n. 480, che istituisce la qualifica di primo tenente e ne determina il trattamento economico.

Art. 11.

La qualifica di primo tenente della Regia guardia di finanza viene attribuita con determinazione ministeriale.

Art. 12.

Ai fini della qualifica di primo tenente, la permanenza nel grado di tenente è computata in base all'anzianità di grado attribuita all'ufficiale nel ruolo del servizio permanente effettivo cui egli appartiene.

Se in conseguenza di provvedimenti di Stato, l'ufficiale subisce deduzioni di anzianità, si deve tener conto della nuova sede di anzianità e non del tempo trascorso nel grado di tenente.

Art. 13.

I due ultimi commi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, sono modificati come segue:

« Sono esonerati dall'esame per l'ammissione alla Scuola anzidetta i militari di truppa che, oltre al requisito dell'anzianità sopradetto, siano in possesso della licenza liceale, di istituto tecnico o nautico e dei diplomi di maturità classica o scientifica o di titoli equipollenti.

« I militari del ramo mare che abbiano frequentato la scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere con esonero dalla frequenza del corso allievi sottufficiali.

« Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate con buona condotta che contano almeno 5 anni di servizio. Ai fini dell'avanzamento al grado suddetto, in favore dei militari che contano già 5 anni di servizio nel Corpo viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno ».

Art. 14.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico del bilancio ordinario della Regia guardia di finanza.

Art. 15.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 8 e 9 hanno efficacia dal 21 aprile 1930 e quelle di cui al precedente art. 13 dal 1° gennaio 1931.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1761.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1930, n. **1447.**
Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000, da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze:

a) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

b) all'esecuzione dei lavori di sgombro delle macerie dalle aree pubbliche e di quelli di demolizione e di puntellamento degli edifici pericolanti, nonchè alla esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane e rurali atte a dare immediato ricovero stabile alla popolazione danneggiata;

c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata, danneggiati o distrutti dal terremoto;

e) alla concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici provinciali o comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, nonchè di edifici di uso pubblico.

Gli abitati, nei quali dovrà provvedersi alla costruzione dei ricoveri stabili di cui alla lettera *c*), saranno determinati col decreto di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 2.

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombero, il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adatte, senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti e delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.

Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbono essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria, debbono essere notificate all'Amministrazione entro sessanta giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 3.

I proprietari degli edifici urbani e rurali danneggiati o distrutti, per ottenere il sussidio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, devono farne domanda all'ufficio del Genio civile competente entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il sussidio non potrà superare la misura del 40 per cento della spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione in base a perizia redatta dall'ufficio del Genio civile, ed in ogni caso l'ammontare della spesa ammessibile a sussidio non potrà essere superiore al valore del fabbricato danneggiato o distrutto al 29 ottobre 1930, aumentato del 20 per cento.

La determinazione del valore sarà fatta dal Genio civile.

La concessione del sussidio di cui al presente articolo non esclude per le case rurali l'applicazione della legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

Art. 4.

A corredo delle domande di sussidio devono essere prodotti all'ufficio del Genio civile l'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, ed il certificato catastale di attualità.

E' in facoltà del richiedente di fornire l'atto dimostrativo del possesso legittimo con le norme stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3ª, od a tenore delle leggi civili.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà e vistato dal prefetto.

Art. 5.

Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del successivo art. 8 sarà fatto nei confronti di tutti i possessori in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Nel caso di cui al precedente comma, ove si tratti di fabbricato totalmente o parzialmente distrutto, che, per effetto delle norme tecniche di edilizia antisismica, non possa essere ricostruito sulla stessa area, nella medesima consistenza di quello preesistente al terremoto, i proprietari dei piani sottostanti al secondo piano hanno diritto ad utilizzare l'area del vecchio edificio.

Ai proprietari delle parti o piani sovrastanti al soffitto del primo piano è consentito di costruire in altra area nello stesso Comune, e la spesa per l'acquisto dell'area sarà ammessa a sussidio, quando essi abbiano interpellato, per atto a mezzo di ufficiale giudiziario, i proprietari dei piani sottostanti ed abbiano avuto nel termine di 20 giorni risposta che essi intendono ricostruire in sito.

I proprietari dei piani sottostanti al soffitto del primo piano perdono il diritto a ricostruire sull'area se non rispondano all'interpellanza entro il termine suindicato, e tale diritto compete ai proprietari degli altri piani.

In ogni caso, ai proprietari che non possano o non intendano ricostruire sull'area dell'edificio preesistente, è fatto salvo il diritto ad essere indennizzati dagli altri condomini della quota parte dell'area stessa di loro pertinenza, il cui valore sarà determinato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a meno che non esistano convenzioni in contrario.

Art. 6.

I sussidi afferenti a fabbricati distrutti e siti in centri urbani possono essere impiegati nella costruzione di edifici nelle frazioni o anche nelle campagne comprese nel territorio dello stesso Comune.

Art. 7.

L'ufficio del Genio civile ricevuta la domanda di sussidio, di cui all'art. 3, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio, e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio, fissando il termine per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Al proprietario, invece, che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 1200.

Il residuo del 10 per cento è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati, e purchè l'ultimazione avvenga entro dieci mesi dalla data di comunicazione della perizia nel caso di restauro, ed entro quindici mesi nel caso di ricostruzione.

Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, e salvo il caso di cessione ad Istituto mutuante a termini dell'art. 9 del presente decreto, i pagamenti sono fatti a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver

curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ultimati entro otto mesi dalla data di comunicazione della perizia approvata e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno, il sussidio di cui all'art. 3 può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo complessivo superiore a L. 10.000, del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da L. 5001 a L. 10.000, del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000.

Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione sia erariale che provinciale o comunale con riferimento all'anno 1929.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani minorenni e le vedove dei militari morti in guerra, proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti, che abbiano ultimato i lavori di riparazione o di ricostruzione nei termini di cui al primo comma del presente articolo, potranno ottenere l'aumento del sussidio fino al limite del 60 per cento indipendentemente da ogni indagine circa il loro reddito annuo.

Art. 9.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, gli Istituti ordinari di credito e cooperativi sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi a termini dell'art. 3 del presente decreto.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario, a parziale estinzione del suo debito.

Oltre al riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma degli articoli 3 e 8 del presente decreto e la concessione dei benefici tributari previsti dal decreto medesimo, lo Stato non assume alcun altro onere nè alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui.

Art. 10.

L'ipoteca che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo è valida verso tutti con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

L'Istituto, che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire entro due anni dalla data del contratto di mutuo l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale ed accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso le agevolazioni ed i privilegi di cui al presente decreto.

Art. 11.

Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti.

Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto fra quelli indicati all'art.

Art. 12.

Salvo il caso previsto dall'art. 9, non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato e dei relativi acconti concessi ai termini del presente decreto.

Art. 13.

I sussidi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto, in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

Il sussidio è corrisposto anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate dalle perizie dei lavori da eseguire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14.

L'Istituto per le case popolari in Roma è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni del proprio statuto, a costruire case popolari ed economiche nelle città di Ancona e di Senigallia entro il limite di L. 20.000.000.

A tal fine l'Istituto stesso è autorizzato a contrarre mutui per la suddetta somma secondo le disposizioni in vigore per l'edilizia popolare.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi relativi a detti mutui in ragione del 2 per cento del capitale mutuato.

All'uopo è aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-1931.

Art. 15.

I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli enti locali a termini del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato,

Art. 16.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

L'esonero suddetto si estende, per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli 9, 10 e 11, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 18.

Nei Comuni che saranno indicati nel decreto di cui al 1° comma dell'art. 1, la verifica dei danni, ai fini dello sgravio totale o parziale del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati, a norma delle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati, sarà eseguita di ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio.

I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dall'Ufficio distrettuale delle imposte, mediante apposito elenco, al podestà per essere pubblicati nell'albo comunale.

Ogni possessore potrà ricorrere nel modo e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Art. 19.

Nel comune di Senigallia è sospesa la riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sui fabbricati per l'ultima rata dell'anno 1930 e le prime due rate dell'anno 1931.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici, e con le modalità stabilite all'articolo precedente.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciale e comunale sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in diciotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere dal 2° semestre del 1931 al 1° semestre 1934, anche se delegate alla Cassa dei depositi e prestiti, al Tesoro o a terzi mutuanti.

In quest'ultimo caso, all'ammontare della sovrimposta sarà aggiunto il carico dei relativi interessi.

A carico dello Stato sarà corrisposta al suindicato Comune ed all'Amministrazione provinciale, per i cinque anni dal 1930 al 1934, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1929 e quella che sarà applicata negli anni suddetti.

Art. 20.

Nel comune di Senigallia è sospeso, a decorrere dal 30 ottobre 1930 fino a tutto il 29 gennaio 1931, il corso delle prescrizioni e dei termini legali, convenzionali e processuali, che si siano compiuti dopo il 29 ottobre 1930, o che si compiano prima del 30 gennaio 1931.

Per le cambiali e gli assegni bancari, pagabili da debitori residenti nel Comune anzidetto, è però sospeso fino a tutto il 29 aprile 1931, con decorrenza dal 30 ottobre 1930, il termine di scadenza che siasi compiuto dopo il 29 ottobre 1930 o che si compia prima del 30 aprile 1931.

Art. 21.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per i lavori pubblici, saranno emanate norme integrative, anche in deroga alle disposizioni in vigore, per provvedere a quant'altro occorra a favore dei Comuni e degli enti locali.

Art. 22.

I Comuni, che saranno indicati col decreto di cui all'articolo 1, s'intendono compresi nell'elenco allegato al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, agli effetti della osservanza delle norme tecniche ed igieniche per le località di prima categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista ligure dei trasporti terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Visto l'art. 19 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Vista la deliberazione 3 giugno 1930 dell'assemblea dell'Unione regionale fascista ligure dei trasporti terrestri con cui si è proceduto alla nomina del rag. Edoardo Poggi a presidente dell'Unione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del rag. Edoardo Poggi a presidente dell'Unione regionale fascista ligure dei trasporti terrestri.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 141. — BETTAZZI.

(6349)

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista sarda dei trasporti terrestri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Visto l'art. 19 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Vista la deliberazione 25 giugno 1930 dell'assemblea dell'Unione regionale fascista sarda dei trasporti terrestri, con cui si è proceduto alla nomina del cav. uff. ing. Stanislao Scano a presidente dell'Unione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. uff. ing. Stanislao Scano a presidente dell'Unione regionale fascista sarda dei trasporti terrestri.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 142. — BETTAZZI.

(6350)

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Visto l'art. 16 dello statuto della dipendente Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Vista la deliberazione 5 giugno 1930 dell'assemblea della menzionata Associazione, con cui si è proceduto alla nomina del nobile cav. uff. Corrado Castiglioni a presidente dell'Associazione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del nob. cav. uff. Corrado Castiglioni a presidente dell'Associazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 140. — BETTAZZI.

(6351)

REGIO DECRETO 26 settembre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Visto l'art. 16 dello statuto della dipendente Associazione nazionale fascista della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;
Vista la deliberazione 28 maggio 1930, dell'assemblea della menzionata Associazione con cui si è proceduto alla nomina del gr. uff. ing. Leopoldo Carraro a presidente dell'Associazione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. ing. Leopoldo Carraro a presidente dell'Associazione nazionale fascista della navigazione interna.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 139. — BETTAZZI.

(6352)

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930.
Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Castellucchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1824, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, e venne preposto alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del rag. Livio Sardelli;
Visti i Regi decreti 10 dicembre 1929, 27 marzo e 8 agosto 1930, coi quali il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato;
Vista la proposta di proroga fatta dal prefetto di Mantova con nota del 22 settembre 1930, n. 20419-20546, div. III;
Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del predetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al rag. Livio Sardelli, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, è prorogato a tutto il 30 novembre 1930-IX.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 250.

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1930.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Abramo Foà di Salomone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Abramo Sansone Ugo Foà, nato a Lucca il 28 febbraio 1886 da Salomone e da Cantoni Benvenuta, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Abramo Sansone Ugo Foà il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 ottobre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Abramo Sansone Ugo Foà il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1930.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Dorina Levi di Leone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Dorina Levi, nata a Casale Monferrato il 2 febbraio 1897 da Leone e da Adele Amar, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano d'inibire alla predetta signora Dorina Levi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 ottobre 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Dorina Levi il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6366)

DECRETO DEL PREFETTO DI PIACENZA 5 novembre 1930.
Rettificazione del decreto prefettizio 30 giugno 1930 concernente la riduzione in forma italiana del cognome di Stanich Antonio.

N. 14121 - Div. 1ª.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 12919, div. 1ª, del 30 giugno 1930-VIII;

Decreta:

Nella prima linea del decreto suddetto invece di Stanich Antonio fu Antonio, nato a Goregna il 23 novembre 1881, devesi leggere: Stanich Antonio fu Giovanni, nato a Salona d'Isonzo il 23 novembre 1881.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Piacenza, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: PIZZONI.

(6367)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-28976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alberta Bernetich fu Antonio, nata a Trieste il 28 settembre 1904 e residente a Trieste, via dell'Università n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alberta Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5674)

N. 11419-28978.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bernetich fu Antonio, nato a Trieste il 24 dicembre 1908 e residente a Trieste, via dell'Università n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5675)

N. 11419-28977.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Bernetich fu Antonio, nato a Trieste il 12 agosto 1895 e residente a Trieste, via dell'Università n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5676)

N. 11419-28979.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Bernettich fu Antonio, nato a Trieste il 5 agosto 1897 e residente a Trieste, via Vidali n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Bernettich è ridotto in « Bernetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Livia Perco in Bernettich di Valentino, nata il 27 settembre 1908, moglie;
2. Renata di Renato, nato il 16 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno con nota numero 5799 del 13 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1930, n. 247) concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

(6393)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio della Fondazione « Salvatore Besso ».

La Fondazione « Salvatore Besso » apre un concorso per titoli a tre borse di studio di L. 1000 ciascuna, da conferirsi, per l'anno scolastico 1930-31-IX, a giovani, maschi o femmine, nati a Trieste da genitori triestini e iscritti nelle Regie università, nei Regi istituti universitari, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, nelle Regie scuole superiori di agraria, nei Regi istituti superiori per gli studi commerciali o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3, dichiarando in essa a quale Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore siano inscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti in vigore per l'ammissione alla Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore, cui il concorrente è inscritto; con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una Università o in altro Istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità del Comune ove la famiglia del concorrente risiede e uno dell'agenzia delle imposte, che certifichino lo stato di famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti o titoli che il concorrente credesse opportuno di presentare.

I giovani che già siano stati inscritti ad una Università od altro Istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati inscritti ad Università od altro Istituto superiore di Stati Esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'iscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore di una borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi successivi a quello per cui l'avrà conseguita, a condizione che ne faccia domanda entro il 20 dicembre di ogni anno, presentando un certificato, da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punti in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione « Marco Besso », corso Vittorio Emanuele, 51 - Roma; e pervenire ad essa non più tardi del 20 dicembre 1930.

Roma, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII

(6390)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Avviso di rettifica.

Con riferimento al decreto prefettizio n. 11419/18680 in data 26 novembre 1928 si rende noto che il cognome del sig. Armando Cuk, deve intendersi ridotto nella forma italiana di *Zuccoli* anzichè in quella di *Cucchi*.

(6389)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 237.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 novembre 1930 - Anno IX

Francia	75.02	Oro	368.52
Svizzera	370.20	Belgrado	33.90
Londra	92.76	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	222 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.692	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.115
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.60
Peso Argentino Oro	14.97	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	6.58	Rendita 3 % lordo	41.075
New York	19.099	Consolidato 5 %	82.85
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	77.775

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa.

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società italiana anonima « La Sicurtà Marittima » di Genova a garanzia della massa degli assicurati.

La Società italiana di assicurazioni trasporti « La Sicurtà Marittima » in liquidazione, con sede in Genova, stradone S. Agostino n. 27/2, ha, per tramite del suo liquidatore rag. Corrado Corradi, chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituente il portafoglio italiano, asserendo di aver ultimate tutte le operazioni di liquidazione e di aver assolto completamente tutti gli impegni nei confronti degli assicurati diretti.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(6388)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 7 e 8 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di aprile 1926.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 7-8 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », Anno XIV (1926), supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè, surrogati; olii e grassi commestibili.**			
25-2-1926	Algarve Exportador L.da, a Lisbona.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio.	293-66	32840	20-4-1926
27-3-1926	Società Anonima Conserve Alimentari Italiane C. A. I., a Perugia.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari e marmellate.	293-30	32996	12-4-1926
10-10-1925	Edmondo De Coster, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle alla menta.	293-8	32157	8-4-1926
30-1-1926	Società Anonima Del Gaizo Santarsiero, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	293-26	32731	12-4-1926
5-6-1925	Ditta A. Escoffier Figlio, G. Guidi & Co., a Sanremo (Imperia).	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	293-33	31259	14-4-1926
3-3-1926	Società Industria Conserve Alimentari Fondi, Nardone & Conti, a Fondi (Roma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomidoro.	293-81	32871	22-4-1926
30-1-1926	Panajotis Catsiapis, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tè.	293-27	32732	12-4-1926
31-3-1925	Ditta Fratelli Porri & Zanchi, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti.	293-4	30823	8-4-1926
14-1-1926	Nicolò Quarantotto, a Trieste.	Marchio di fabbrica per crema ghiacciata al cioccolato.	293-51	32651	20-4-1926
14-1-1926	Nicolò Quarantotto, a Trieste.	Marchio di fabbrica per crema ghiacciata al cioccolato.	293-52	32652	20-4-1926
12-2-1926	Mario Siccardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per liquori, vini, bevande e caramelle.	293-65	32829	20-4-1926
1-10-1925	Società Anonima Nocerina Conserve Alimentari, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per pomodori pelati.	293-36	31970	4-4-1926
5-2-1926	Gian Carlo Stucky, proprietario della Ditta G. Stucky - Molini a Cilindri, a Venezia.	Marchio di fabbrica per farina.	293-47	32801	14-4-1926
5-2-1926	Gian Carlo Stucky, proprietario della Ditta G. Stucky - Molini a Cilindri, a Venezia.	Marchio di fabbrica per farina.	293-48	32802	14-4-1926
15-5-1924	Swift & Company, a Union Stock-Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lardo, burro, buterrina, oleomargarina, carni pressate, carni cotte, carni affumicate, carni fresche, carni salate, carni seccate, salsiccie, prosciutti e salami.	293-14	28125	8-4-1926
16-1-1926	Claus Theede, a Kiel-Ellerbek (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti di pescheria, conserve di pesce e pesci marinati e affumicati.	293-42	32631	14-4-1926
15-1-1926	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	292-95	32641	6-4-1926
15-1-1926	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	292-96	32642	6-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-1-1926	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	292-97	32613	6-4-1926
15-2-1926	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	293-49	32831	14-4-1926
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
29-10-1924	Società Anonima Immobiliare « Alpina », a Carmagnola (Torino).	Marchio di fabbrica per liquore.	293-15	28929	8-4-1926
29-10-1924	Società Anonima Immobiliare « Alpina », a Carmagnola (Torino).	Marchio di fabbrica per liquore.	293-16	28930	8-4-1926
25-2-1926	Società Anonima Birra Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per birra.	293-88	32883	22-4-1926
23-5-1925	Ditta Crespi Sommaruga, a Milano.	Marchio di fabbrica per sciroppo aroma.	293-31	31221	11-4-1926
23-2-1926	Fabbrica di Maraschino Francesco Drioli, Società Anonima, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori.	293-86	32879	22-4-1926
11-1-1926	Ditta Mario Foà & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per vini ed altri prodotti ricavati dall'uva.	293-44	32697	14-4-1926
22-2-1926	Giordano Pulze, a Siena.	Marchio di fabbrica per liquore.	293-79	32867	22-4-1926
26-1-1926	Società Italo-Francese per l'Industria dei Profumi e dei Prodotti Chimici, a Vallecrosia (Imperia).	Marchio di fabbrica per olii essenziali ed essenze, essenze composte per profumi e liquori, acque distillate d'erbe e di fiori e prodotti chimici.	292-99	32666	6-4-1926
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.			
5-1-1926	H. Bronnley & Co. Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per profumi, articoli da toletta, saponi e preparati per la pelle, per i denti e per i capelli.	293-9	32622	8-4-1926
29-1-1926	Edvige Leva, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità per la bellezza delle unghie.	293-22	32716	12-4-1926
24-2-1926	Margarita Notton, a Milano.	Marchio di fabbrica per dispositivi porta-sapone.	293-87	32882	22-4-1926
29-1-1926	Ditta Augusto Pellitzer, a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi e materie affini ai saponi.	293-57	32727	20-4-1926
4-3-1926	Siderotermica Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio minerale atto a sostituire il petrolio e la benzina.	293-100	32939	25-4-1926
11-3-1926	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica per derivati dal petrolio grezzo, cioè: olii lubrificanti, gasolina, cera minerale lubrificante, grassi e cherosina.	293-93	32920	25-4-1926
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.			
26-1-1926	Emo Beretta, a Milano.	Marchio di fabbrica per ghiacciaie.	293-21	32711	12-4-1926
23-2-1926	Carlo Albini-Colombo, a Torino.	Marchio di fabbrica per decalco per il riporto su materiali porosi, apparecchi per eseguire tale riporto; tinte ed inchiostri da stampa, apparecchi ed accessori per la stampa.	293-80	32869	22-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
28-1-1926	The Henry G. Thompson & Son Company, a New Haven, Connecticut (U.S.A.).	Marchio di fabbrica per seghe e lame per seghe. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 73.945).	293-56	32726	20-4-1926
29-1-1926	Alberico Palazzi, a Roma.	Marchio di commercio per cinghie di cuoio per trasmissioni di energia.	293-46	32728	14-4-1926
15-3-1926	Fabbrica Italiana Lime di Precisione Proutat & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per lime.	293-97	32935	25-4-1926
18-11-1925	Eugenio Silvani, a Milano.	Marchio di fabbrica per culatte del blocco dei cilindri con valvole in testa per motori di autoveicoli ed automobili.	293-40	32364	14-4-1926
6-7-1925	Società Italiana Lavorazione Amianto, a Cigliano Vercellese(Novara).	Marchio di fabbrica per applicazioni ceppo per freni e dischi per frizione.	293-71	31497	22-4-1926
15-1-1926	Società Mineraria & Metallurgica di Pertusola, a Genova.	Marchio di fabbrica per lamiere, placche, fogli ed altri oggetti in zinco.	293-43	32649	14-4-1926
6-3-1926	A. C. Spark Plug Company, a Flint Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per misuratori di velocità, depuratori d'aria, camere di scarico, filtri per olio, riscaldatori per veicoli, smorzatori di scosse.	293-84	32876	22-4-1926
5-3-1926	Spartan Saw Works, a Springfield, Massachusetts (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lame per seghe alternative, lame per seghe continue ed altre seghe da metalli.	293-83	32875	22-4-1926
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
4-2-1926	The Brunswick-Balke-Collender Company, a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per registratori di suoni.	293-28	32736	12-4-1926
8-2-1926	The Cable Makers' Association, a Londra.	Marchio di fabbrica per cavi elettrici. — (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 458865).	293-58	32739	20-4-1926
29-3-1924	Luigi Pagliani, a Torino.	Marchio di fabbrica per fiale radioemanogene.	293-12	27805	8-4-1926
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
21-2-1925	Società Anonima G. Verzocchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali e mattoni refrattari per la costruzione di forni ed apparecchi industriali.	293-2	30556	8-4-1926
21-2-1925	Società Anonima G. Verzocchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali e mattoni refrattari per la costruzione di forni ed apparecchi industriali.	293-3	30558	8-4-1926
21-2-1925	Società Anonima G. Verzocchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per mattoni e materiali refrattari per la costruzione di forni ed apparecchi industriali.	293-17	30560	8-4-1926
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
18-2-1926	Ditta Bondois Maria, a Milano.	Marchio di fabbrica per autoregolatori di gas.	293-69	32850	20-4-1926
13-2-1926	Antonio Curia & Giuseppe Mazier, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine ed apparecchi per uso domestico come: scaldabagni elettrici, aspiratori della polvere, macchine per pulire pavimenti, macchine per lavare i piatti e macchine per lavare la biancheria.	293-67	32848	20-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-3-1926	C. Conradty, a Nürnberg (Germania).	Marchio di fabbrica per carboni per lampade ad arco e per batterie, cilindri di carbone, piastre di carbone, aste di carbone per elementi, per accumulatori, per elettrolisi analitica per via solida e per via liquida nella produzione di ferro, acciaio, alluminio, zinco, carburo di calcio, nitrogeno e per altri scopi metallurgici, ecc. — (Già registrato in Germania, al n. 222052).	293-96	32928	25-4-1926
17-2-1926	Società Esercizio Forni Elettrici, a Capo di Ponte (Brescia).	Marchio di fabbrica per carburo di calcio.	293-68	32849	20-4-1926
30-12-1925	The Prest-O-Lite Company Inc., a Indianapolis (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per gas illuminanti in serbatoi trasportabili per fari d'automobili, di imbarcazioni, ecc. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 58719).	293-41	32594	14-4-1926
6-3-1926	Società Italo Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio raffinato.	293-85	32877	22-4-1926
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**			
29-1-1926	Luigi Gemelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli, relativi accessori e soluzioni di para, selle e loro parti.	293-23	32717	12-4-1926
19-2-1926	Giacinto Ghia, a Torino.	Marchio di fabbrica per carrozzerie di automobili, parti di carrozzerie e accessori per automobili.	293-76	32863	22-4-1926
8-3-1926	General Motors Corporation, a Detroit, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per automobili, veicoli a motore, parti riguardanti la loro struttura ed accessori.	293-92	32915	25-4-1926
20-1-1926	Angelo Valaguzza, a Monza.	Marchio di fabbrica per articoli in fibra vulcanizzata, come valigie e simili.	293-24	32720	12-4-1926
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
31-12-1925	Ditta L. Agrati & C., a Corte (Bergamo).	Marchio di fabbrica per tessuti e articoli in maglieria, tanto ordinari che mercerizzati.	292-93	32570	6-4-1926
24-2-1926	The Bradford Dyers' Association, Ltd., a Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per materie tessili di cotone, lana, fili di lana, peli, lino, seta artificiale o miscele di essa ed articoli di vestiario fatti di tali materie tessili.	293-59	32819	20-4-1926
22-10-1925	De Angeli-Frua - Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone stampati in bleu.	293-37	32137	14-4-1926
12-2-1926	Mariano Dellepiane di G. B., a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per velluto.	293-61	32824	20-4-1926
12-2-1926	Mariano Dellepiane di G. B., a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per velluto.	293-62	32825	20-4-1926
12-2-1926	Mariano Dellepiane di G. B., a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per velluto.	293-63	32826	20-4-1926
12-2-1926	Fabrique De Soie Artificielle de Tubize, Société Anonyme, a Bruxelles.	Marchio di fabbrica per seta artificiale ed articoli prodotti con essa. — (Già registrato nel Belgio al n. 30323).	293-64	32827	20-4-1926
11-1-1926	Società Anonima cav. rag. Andrea Moroni, a Nerviano (Milano).	Marchio di fabbrica per tela di cotone.	293-45	32698	14-4-1926
18-2-1926	Ditta Noè Scampini, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per foderami, canapine, tele cotone e pelo di cammello.	293-70	32851	20-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
21-10-1925	Società Anonima Carlo De Michele di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per bretelle.	292-91	32136	6-4-1926
17-2-1926	Industria Calze A. Dubs & C., a Villar Pellice (Torino).	Marchio di fabbrica per calze, calzini e calze per signora.	293-60	32821	20-4-1926
11-3-1926	Elena Eidelheil, a Roma.	Marchio di fabbrica per nastro per conservare la piega dei pantaloni.	293-29	32919	12-4-1926
8-5-1925	Ditta Italo Pasquali & C., a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature per signora.	293-5	31167	8-4-1926
30-1-1926	Domenico Perissinotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per ventriere.	293-25	32724	12-4-1926
8-1-1926	Società Anonima Calzaturificio Villanis-Recco, a Recco (Genova).	Marchio di fabbrica per calzature.	292-98	32647	6-4-1926
4-3-1924	Wilhelm Berger Sohne, a Stuttgart (Germania).	Marchio di fabbrica per sopraveste, sottoveste operate od a maglia, stoffe per dette, calze, solette, fasce per corpo e sottobraccia. — (Già registrato in Germania, al n. 167864).	293-11	27720	8-4-1926
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
28-12-1925	British-American Tobacco Company Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per tabacco manifatturato.	292-92	32537	6-4-1926
2-12-1925	Antonio M. Ujka, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	292-94	32597	6-4-1926
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
4-3-1926	Ditta Virginio Guzzetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per album per fotografie, per cartoline, per poesie, sottomani, portalibri, notes, e articoli affini in cartone, in pelle ed in stoffa.	293-98	3 936	25-4-1926
4-3-1926	Ditta Virginio Guzzetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per album per fotografie, per cartoline, per poesie, sottomani, portalibri, notes e articoli affini in cartone, in pelle ed in stoffa.	293-99	32937	25-4-1926
16-10-1925	Industria di Pennini d'Oro e Penne Stilografiche, a Bassano (Vicenza).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, loro parti ed accessori.	293-38	32169	14-4-1926
5-11-1925	Industria Pennini d'Oro e Penne Stilografiche, a Bassano (Vicenza).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, loro parti ed accessori.	293-39	32294	14-4-1926
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
20-5-1924	Ditta Angelini & Ferranti, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	293-13	28062	8-4-1926
30-5-1925	Giuseppe Gradenico, Riccardo Lorenzini, Annibale Stefanini, a Genova.	Marchio di fabbrica per apparecchi di inalazione e relativi accessori.	293-32	31256	14-4-1926
1-1-1924	Vincenzo Cascio, a Leonforte, (Catania).	Marchio di fabbrica per pomata per la cura delle unghie incarnate e dei calli.	293-1	26048	8-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-2-1926	Erminio Mainardi, a Milano.	Marchio di commercio per specialità farmaceutica.	293-73	32855	22-4-1926
20-2-1926	Erminio Mainardi, a Milano.	Marchio di commercio per specialità farmaceutica.	293-74	32856	22-4-1926
12-3-1926	Istituto Opoterapico Nazionale « Pisa », a Pisa.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	292-100	33009	6-4-1926
9-3-1926	Carmine Pupino, a Ginosa (Lecce).	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	293-91	32911	25-4-1926
19-2-1926	(S.C.I.S.A.) Società Commerciale Italiana Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico	293-72	32853	22-4-1926
22-2-1926	Ferruccio Setti, a Niguarda (Milano).	Marchio di fabbrica per medicinale.	293-75	32858	22-4-1926
15-2-1926	Ferdinando Zanetti, proprietario della Farmacia alla Croce Azzurra, a Trieste.	Marchio di fabbrica per polvere per inalazioni vaporose.	293-10	32796	8-4-1926
29-1-1926	Ferdinando Zanetti, proprietario della Farmacia alla Croce Azzurra, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pillole antiemorroidali	293-55	32707	20-4-1926
20-5-1925	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali per uso veterinario.	293-34	31261	14-4-1926
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
22-10-1925	Società Italiana Prodotti Lion Noir, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per ridare il colore o la tinta alle calzature specialmente di tela e pelle scamosciata.	293-7	32138	8-4-1926
26-2-1926	Valentine & Company, a New York.	Marchio di fabbrica per pitture a smalto, solventi, vernici, colori a secco, tinture e materiali consistenti in pirossilina od altri mezzi di colorazione, verniciatura o pittura.	293 89	32884	22-4-1926
26-2-1926	Valentine & Company, a New York.	Marchio di fabbrica per pitture, colori, materiali da pittore e verniciatore.	293-90	32885	22-4-1926
27-1-1926	Ditta Salomone Tolentino, a Trieste.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	293-53	32685	20-4-1926
27-1-1926	Ditta Salomone Tolentino, a Trieste.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	293-54	32686	20-4-1926
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
10-3-1926	Società Italiana « Aderoil » in nome collettivo, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto per l'adesione, la conservazione e manutenzione degli organi elastici di trasmissione (cinghie di cuoio, di pelo di cammello, di cotone, ecc.).	293-94	32921	25-4-1926
19-2-1926	Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per la distruzione dei topi.	293-77	32864	22-4-1926
19-2-1926	Antonio Bertolini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per la distruzione degli scarafaggi.	293-78	32865	22-4-1926
5-3-1926	Undecimo Bindocci, a Perugia.	Marchio di fabbrica per detersivo, decolorante e disinfettante.	293-82	32874	22-4-1926
8-7-1925	Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Brill, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per pulire e lucidare calzature, pelli, cuoi e metalli.	293-6	31481	8-4-1926
5-3-1926	Vittoria Castagnoli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per liquido per bucato.	293-95	32922	25-4-1926

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
10-6-1925	Chemische Fabrik Max Simon Jr, a Hamburg (Germania).	Marchio di fabbrica per medicinali e materie di fasciatura, droghe, medicinali del regno vegetale ed animale, droghe tecniche, e precisamente: equiseto, scorza di quillaja, radice saponaria, catecù, ecc.	293-35	31303	14-4-1926
24-2-1926	Società Anonima « Compagnia Industriale Commercio Estero », a Milano.	Marchio di commercio per automobili e parti di ricambio; macchinario e materiale elettrico; macchine ed attrezzi agricoli; manufatti; tessuti e filati di cotone, lana e seta; cuoi e oggetti di minuteria diversa.	293-50	32860	14-4-1926
12-2-1926	The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticultura, dell'allevamento, della pesca e della caccia, medicamenti, prodotti chimici per la medicina e l'igiene, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, oggetti per medicazioni e fasciature, ecc.	293-18	32741	8-4-1926
12-2-1926	The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticoltura, dell'allevamento, della pesca e della caccia, medicamenti, prodotti chimici per la medicina e per l'igiene, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, oggetti per medicazioni e fasciature, ecc.	293-19	32742	8-4-1926
12-2-1926	The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticoltura, dell'allevamento, della pesca e della caccia, medicamenti, prodotti chimici per la medicina e per l'igiene, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, oggetti per medicazioni e fasciature, ecc.	293-20	32743	8-4-1926

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. JANNONI.

(6394)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.